

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3737/92 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1992**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2523, originari della Polonia, beneficiari di massimali tariffari previsti dal regolamento (CEE) n. 521/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 521/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, recante apertura e modalità di gestione di contingenti e massimali tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS)(¹), in particolare il suo articolo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è accordato all'Ungheria, alla Polonia ed alla Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS), nel quadro di massimali tariffari preferenziali fissati alla colonna 5 dell'allegato I del regolamento in questione; che ai sensi dell'articolo 3 dello stesso regolamento, una volta raggiunti i massimali, la Commissione può ripristinare, con regolamento, entro la fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi applicabili ai paesi terzi considerati;

considerando che in data 16 luglio 1992 le importazioni dei prodotti di cui all'allegato, originari della Polonia, beneficiari delle preferenze tariffarie hanno raggiunto per

imputazione il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti di questo paese viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 27 dicembre 1992, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/92, per il 1992, viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Polonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

ALLEGATO

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci |
|-----------------|-----------|--------------------------|
| 21.0001 | 2523 | Cementi idraulici |

(¹) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 12.